

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DELL'ALBO FORNITORI PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI LEGALI

Premesse

Con il presente Regolamento Sogesid S.p.A., nel rispetto dei principi di cui al D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito anche "Codice dei Contratti Pubblici") intende disciplinare i criteri per l'istituzione, l'iscrizione e la gestione dell'Albo Fornitori (di seguito anche "Albo") ai fini dell'affidamento dei servizi legali di cui all'art. 17, lettera d) del Codice dei Contratti Pubblici, concernenti, in particolare, uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:

1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni:

1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;

1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;

2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1.1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni;

3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;

4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;

5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri.

Il presente Regolamento sostituisce integralmente il precedente Regolamento avente ad oggetto l'affidamento dei medesimi servizi pubblicato sul sito web istituzionale di Sogesid S.p.A. in data 12 aprile 2016.

Art. 1 Oggetto, presupposti ed ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina: i) le modalità di predisposizione dell'Albo Fornitori contenente le iscrizioni dei professionisti interessati all'affidamento dei servizi legali di cui all'art. 17 lett. d) del D.Lgs. n.50/2016; ii) la procedura di iscrizione da parte di professionisti interessati, in forma singola o associata; iii) le modalità di gestione. In particolare, l'Albo Fornitori è finalizzato a consentire a Sogesid S.p.A. di disporre di un elenco di professionisti suddiviso – in linea con quanto previsto nell'Allegato A - per tipologia di servizi, ambito professionale ed esperienza maturata, il quale potrà essere utilizzato per l'affidamento dei servizi legali nei casi ed alle condizioni prescritti dal D.Lgs. n. 50/2016 e dalle linee guida in fase di adozione da parte dell'ANAC, le quali

sostituiranno automaticamente le eventuali condizioni del presente Regolamento che siano in contrasto con le medesime.

Il presente Regolamento, l'Albo, le dichiarazioni e la documentazione nonché gli altri eventuali elementi integrativi forniti dai soggetti interessati all'iscrizione non comportano l'assunzione di alcun obbligo di affidamento da parte di Sogesid S.p.A. nei confronti degli stessi.

La diffusione della documentazione richiamata nel presente Regolamento, l'istituzione dell'Albo e l'iscrizione allo stesso, pertanto, non costituiscono in alcun modo l'avvio di alcuna procedura di affidamento e/o di aggiudicazione di servizi.

Con la procedura descritta nel presente Regolamento non vengono, peraltro, costituite graduatorie né qualsivoglia altra classificazione di merito né l'iscrizione all'Albo comporta l'attribuzione di alcun punteggio.

Art. 2 Consultazione della documentazione

L'iscrizione all'Albo potrà essere effettuata previa compilazione e trasmissione della documentazione richiesta all'interno della piattaforma telematica *e-procurement* consultabile sulla sezione "Albo Fornitori" del sito web istituzionale di Sogesid S.p.A., all'indirizzo www.sogesid.it.

Art. 3 – Soggetti ammessi all'iscrizione

Potranno richiedere l'iscrizione all'Albo Fornitori, laddove in possesso dei requisiti di seguito elencati, gli avvocati regolarmente iscritti all'Ordine degli Avvocati del Foro di appartenenza, sia singoli sia associati in associazioni professionali oppure in società di professionisti, che esercitano attività di assistenza e patrocinio dinanzi alle Autorità Giudiziarie.

A) Requisiti di ordine generale

- a. insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di gara di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016;

B) Requisiti relativi alla capacità tecnico- professionale

1. iscrizione all'Albo degli Avvocati ed eventuale possesso dell'abilitazione al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori;
2. insussistenza di provvedimenti di sospensione o altri provvedimenti disciplinari da parte del consiglio dell'ordine degli avvocati;
3. possesso di una idonea polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio delle attività professionali;
4. assunzione dell'impegno a non esercitare attività di concorrenza nei confronti della Sogesid S.p.A. per tutta la durata di validità della relativa iscrizione all'Albo Fornitori e nell'anno successivo alla cancellazione dallo stesso. In via esemplificativa, si trovano in una situazione di conflitto di interessi gli avvocati che abbiano in corso incarichi o che abbiano

un contenzioso di qualsiasi natura con la Sogesid S.p.A. o che entro l'anno successivo assumano incarichi da soggetti con cui sono entrati in contatto in ragione dell'attività svolta presso la Sogesid S.p.A. o per conto della stessa.

Si trovano in una situazione di conflitto di interessi anche gli Avvocati i cui studi associati o Società di professionisti di eventuale appartenenza abbiano in corso incarichi di difesa in giudizio per conto di terzi, pubblici o privati, nei quali sia controparte Sogesid S.p.A.

Art. 4 Modalità di iscrizione

I soggetti che intendono effettuare l'iscrizione all'Albo Fornitori dovranno seguire la procedura *on line* accessibile dal sito web istituzionale www.sogesid.it, sezione "iscrizione Albo Fornitori".

L'iscrizione all'Albo Fornitori avverrà solo all'esito positivo della verifica della documentazione da parte di Sogesid S.p.A. Al termine dell'attività di verifica, Sogesid S.p.A. provvederà a comunicare a ciascun richiedente, a mezzo pec, l'avvenuta iscrizione ovvero i motivi ostativi alla medesima (ad esempio in caso di necessità di integrazione documentale).

Non saranno prese in considerazione domande di iscrizione presentate secondo modalità differenti rispetto a quelle sopra descritte.

Art. 5 Documentazione da presentare ai fini dell'iscrizione

I professionisti interessati all'iscrizione all'Albo dovranno compilare il modulo *on line* consultabile nella sezione "Albo Fornitori" presente sul sito web www.sogesid.it e caricare la seguente documentazione in formato *.pdf*, firmata digitalmente, a comprova del possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo.

A) Con riferimento ai requisiti di ordine generale

I. I liberi professionisti dovranno rendere le seguenti autodichiarazioni in ordine:

- all'insussistenza delle cause ostative alla partecipazione alle procedure di gara di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016;
- all'insussistenza di cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.;
- all'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 53, comma 16 ter, D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
- all'insussistenza di provvedimenti disciplinari che precludono l'esercizio dell'attività professionale;
- all'avvenuta lettura del presente Regolamento e all'accettazione del relativo contenuto senza riserva alcuna;
- all'impegno a non esercitare attività di concorrenza nei confronti della Sogesid S.p.A. per tutta la durata di validità dell'iscrizione all'Albo Fornitori e nell'anno successivo alla cancellazione dallo stesso;
- al possesso di idonea polizza assicurativa.

Dovrà, inoltre, essere prodotta la seguente documentazione:

- 1) carta d'identità;
- 2) copia del certificato del casellario giudiziale o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 445/2000 e s.m.i.

II. Gli Studi Professionali/Professionisti associati/Società di Professionisti dovranno rendere le seguenti autodichiarazioni in ordine:

- all'insussistenza delle cause ostative alla partecipazione alle procedure di gara di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016;
- all'insussistenza di cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs. 159 del 6 settembre 2011 e s.m.i.;
- all'ottemperanza alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (per le Società di Professionisti);
- all'insussistenza di situazioni di fatto di diritto ostative alla contrattazione con la P.A. incluso quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001;
- al non aver subito alcuna interruzione di servizio risoluzione di contratto con altre amministrazioni pubbliche per causa imputabile allo Studio Professionale /Professionisti Associati / Società di Professionisti;
- all'impegno a tenere un comportamento di estrema correttezza e rigorosa buona fede sia durante i procedimenti di gara sia in fase di esecuzione del contratto;
- all'accettazione, in casi di controversie, quale Foro competente quello di Roma;
- all'impegno a rispettare le disposizioni relative alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3, D.Lgs. 136/2010;
- all'avvenuta lettura del presente Regolamento e all'accettazione del relativo contenuto senza riserva alcuna;
- all'iscrizione alla CCIAA o in registri equivalenti.
- all'impegno a non esercitare attività di concorrenza nei confronti della Sogesid S.p.A. per tutta la durata di validità di iscrizione all'Albo Fornitori e nell'anno successivi alla cancellazione dallo stesso;
- all'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 53, comma 16 ter, D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
- al possesso di idonea polizza assicurativa.

Dovrà, inoltre, essere prodotta la seguente documentazione:

- 1) solo in caso di Società tra professionisti, certificato di iscrizione al registro delle imprese e/o C.C.I.A.A. di competenza e in caso di associazione tra professionisti, documento equivalente;
- 2) carta d'identità;

- 3) copia del certificato del casellario giudiziale o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 445/2000 e s.m.i..

B) Con riferimento ai requisiti idoneità professionale

Ogni concorrente dovrà comprovare il possesso dei requisiti di cui al precedente art- 3, lettera B) attraverso:

1. *in caso di libero professionista, curriculum vitae del professionista medesimo*
2. *in caso di società di professionisti e professionisti associati, curriculum vitae di ciascun professionista.*

*

Conclusa la procedura di inserimento dati, il sistema renderà disponibile un file *.pdf* di riepilogo. Al fine di concludere la richiesta di iscrizione tale file dovrà essere scaricato, firmato digitalmente e caricato all'interno della piattaforma.

Art.6 Verifica del possesso dei requisiti

L'iscrizione all'Albo di ciascun richiedente avverrà solo previa verifica da parte di Sogesid S.p.A. in merito alla coerenza tra le dichiarazioni contenute nel modulo di iscrizione compilato *on line* e la documentazione trasmessa a comprova delle dichiarazioni rese.

L'avvenuta iscrizione ovvero il rigetto della stessa per carenza dei requisiti verrà comunicata a mezzo pec agli indirizzi di riferimento indicati dal richiedente nel modulo d'iscrizione *on line*.

Nel caso in cui la documentazione presentata fosse irregolare o incompleta saranno richieste le opportune integrazioni, con l'indicazione delle eventuali informazioni mancanti e i termini resteranno sospesi.

Laddove entro i successivi 30 giorni dalla richiesta non risulteranno pervenute le predette integrazioni si procederà al rigetto della richiesta di iscrizione.

La Sogesid S.p.A. procederà, altresì, al rigetto della richiesta di iscrizione nei seguenti casi:

- nel caso di mancato possesso anche di uno solo dei requisiti di cui al precedente articolo 3;
- nel caso in cui non venga fornito anche uno solo dei documenti di cui al precedente articolo 5 ovvero la documentazione presentata a comprova dei requisiti richiesti non sia atta a confermare il possesso anche di uno solo di essi.

In ogni caso, a pena di cancellazione dall'Albo, gli iscritti avranno l'obbligo di comunicare alla Sogesid S.p.A., tempestivamente e comunque entro e non oltre 30 giorni dall'intervenuta modifica, ogni variazione dei requisiti di carattere generale ovvero di carattere tecnico-professionale rilevanti ai fini dell'iscrizione all'Albo Fornitori.

La Sogesid S.p.A. si riserva di effettuare verifiche periodiche, anche a campione, al fine di accertare il permanere della sussistenza dei requisiti di iscrizione e l'attualità delle dichiarazioni rese. L'esito negativo della predetta verifica comporterà l'immediata cancellazione del professionista dall'Albo.

Art. 7 Decorrenza dell'iscrizione all'Albo Fornitori per l'espletamento dei servizi legali

L'iscrizione all'Albo Fornitori decorre dalla data di comunicazione a mezzo email, da parte di Sogesid S.p.A, dell'avvenuta iscrizione.

Art. 8 Criterio di scelta dei professionisti da invitare

La scelta dei soggetti da invitare per ciascuna procedura di affidamento verrà effettuata nel rispetto dei principi di cui al D.Lgs. n. 50/2016 dal Responsabile Unico del Procedimento, che redigerà apposito verbale concernente le attività compiute.

In particolare, La Sogesid S.p.A. si impegna a garantire la conformità ai principi di cui all'art. 4 del D.Lgs. n.50/2016.

E' facoltà di Sogesid S.p.A. affidare il mandato in via congiunta o disgiunta a due o più professionisti.

Gli incarichi sono conferiti per ogni singolo grado di giudizio; resta in capo alla Sogesid S.p.A. – con riferimento al grado di giudizio successivo - la scelta discrezionale fra il rinnovo del mandato al medesimo legale o il conferimento dell'incarico ad altro professionista seguendo la medesima procedura di selezione.

Art. 9 Decorrenza dell'Albo Fornitori e relativo aggiornamento

L'Albo è operativo dalla data indicata nell'avviso pubblicato sul sito web della Società.

Sogesid S.p.A. si riserva la facoltà di ampliare le categorie/materie dell'Albo Fornitori di cui all'allegato A previo avviso sul proprio sito web istituzionale.

L'iscrizione all'Albo ha validità annuale ed è rinnovabile *on line* secondo le modalità e nei termini indicati nel successivo articolo 10.

L'aggiornamento dell'Albo da parte di Sogesid S.p.A. avverrà con cadenza mensile, al fine di inserire le nuove istanze pervenute.

Art. 10 Rinnovo

Prima della scadenza di ciascuna annualità di iscrizione all'Albo e mediante l'apposito modello scaricabile sul profilo del committente, i soggetti iscritti dovranno, utilizzando l'apposito modello *on line*, presentare una richiesta di conferma dell'iscrizione, corredata da un'autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., in ordine al perdurare delle condizioni e dei requisiti prescritti per l'iscrizione, pena la cancellazione dall'Albo stesso.

L'avvenuto rinnovo dell'iscrizione ovvero il rigetto della relativa richiesta sarà comunicato via pec agli indirizzi di riferimento indicati dal richiedente.

Nel caso in cui la documentazione presentata per il rinnovo fosse irregolare o incompleta Sogesid S.p.A. chiederà le necessarie integrazioni, con l'indicazione delle eventuali informazioni mancanti; in tal caso, l'iscrizione resta sospesa fino all'esito positivo della verifica della documentazione integrativa trasmessa.

Laddove entro i successivi 30 giorni dalla richiesta non risultassero pervenute le predette integrazioni si procederà al rigetto della richiesta di rinnovo dell'iscrizione.

Sogesid S.p.A. si riserva di effettuare verifiche periodiche, anche a campione, al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato dai professionisti in sede di richiesta di rinnovo dell'iscrizione. L'esito negativo della predetta verifica comporta l'immediata cancellazione dall'Albo del professionista coinvolto.

Art. 11 Cancellazione

La cancellazione dall'Albo avrà luogo, automaticamente, nei seguenti casi:

- a. alla scadenza della validità annuale dell'iscrizione, qualora il professionista non ne abbia richiesto il rinnovo secondo le modalità di cui all'articolo 10;
- b. qualora vengano meno i requisiti dichiarati in sede di domanda di iscrizione ovvero Sogesid S.p.A. verifichi la non veridicità delle dichiarazioni rese dal professionista in sede di rinnovo;
- c. laddove il professionista ometta di comunicare, entro 30 giorni dall'intervenuta modifica, qualsivoglia variazione dei requisiti di carattere generale ovvero di carattere tecnico-professionale rilevante ai fini dell'iscrizione all'Albo;
- d. nel caso in cui siano accertati gravi inadempimenti nell'espletamento della prestazione professionale oggetto dell'eventuale futuro contratto stipulato con Sogesid S.p.A.;
- e. nel caso in cui il professionista iscritto all'Albo ed invitato da Sogesid S.p.A. a procedure di gara non presenti offerta per tre volte consecutive.

Il provvedimento di cancellazione potrà altresì essere adottato su istanza scritta dell'interessato ovvero in presenza di ogni altra circostanza motivata che Sogesid S.p.A. ritenga incompatibile con l'iscrizione all'Albo.

Il provvedimento di cancellazione sarà comunicato all'interessato a mezzo pec e nello stesso saranno specificati i motivi che lo hanno determinato.

L'interessato, trascorsi due anni dalla avvenuta cancellazione, può presentare una nuova richiesta di iscrizione.

La richiesta sarà valutata da Sogesid S.p.A. e resta con facoltà di quest'ultima accettarla qualora siano venute meno le cause che hanno comportato la cancellazione del professionista dall'Albo.

Art. 12 Tutela della Privacy

La Sogesid S.p.A., ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. ed in qualità di titolare del trattamento dei dati forniti per l'iscrizione all'Albo Fornitori, informa che tali dati verranno utilizzati ai fini dell'iscrizione all'Albo e che verranno trattati con sistemi elettronici e manuali, in modo da garantirne, comunque, la sicurezza e la riservatezza. Con l'invio della domanda di iscrizione, il professionista esprime, pertanto, il proprio assenso al predetto trattamento.

Tutti i dati acquisiti dalla Sogesid S.p.A. potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

In allegato al presente Regolamento sono fornite le informazioni di cui all'articolo 13 del D.lgs. 196/2003 e s.m.i.

Art. 13 Richieste di informazioni e verifica delle prestazioni

Le richieste di informazioni in merito all'Albo Fornitori possono essere indirizzate a Sogesid S.p.A. ai seguenti indirizzi di posta elettronica: albofornitori@pec.sogesid.it; garesogesid@pec.it.

Ad ogni richiesta sarà fornita risposta tramite posta elettronica agli indirizzi di riferimento indicati dal professionista nel modulo d'iscrizione ovvero ai riferimenti indicati nella richiesta di informazioni stessa.

Le prestazioni rese dal soggetto affidatario dei servizi per i quali viene istituito l'Albo in oggetto verranno sottoposte a verifica di regolare esecuzione e a conseguente valutazione complessiva delle stesse da parte della Sogesid SpA.

Art. 14 Allegati

- Allegato A – Elenco categorie/materie;
- Allegato B – Informativa sulla privacy.